

SCHEMA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI DOP E IGP

Articolo 1
(Denominazione e vini)

1. Deve figurare il nome della DOP (DOC o DOCG) o IGP (IGT) e la descrizione esaustiva di tutte le tipologie di vini (o prodotti vitivinicoli) cui la denominazione è riservata, suddividendo dette tipologie in relazione a:
- categoria di prodotto vitivinicolo di cui all'allegato VII, parte II del Reg. UE n. 1308/2013; (*)
 - sottozone di cui all'articolo 29, comma 2, della legge (solo per le DOP); (**)
 - menzioni tradizionali e particolari tipi di vini disciplinati (colore, specificazione vitigno/i e/o sinonimo/i, tenore di zuccheri residui, ecc.).

Eventualmente, per le sottozone, si può rinviare ad apposito/i disciplinare/i allegato/i.

Annotazioni:

(*) - Si riportano le categorie di prodotti vitivinicoli: 1. *Vino*; 3. *Vino liquoroso*; 4. *Vino spumante*; 5. *Vino spumante di qualità*; 6. *Vino spumante di qualità del tipo aromatico*; 8. *Vino frizzante*; 11. *Mosto di uve parzialmente fermentato*; 15. *Vino ottenuto da uve appassite*; 16. *Vino di uve stramature*.

(**) - Le sottozone sono previste solo le DOP.


Articolo 2
(Base ampelografica dei vigneti)

Per ciascuna tipologia di vino di cui all'articolo 1, deve figurare l'indicazione della o delle varietà principali (*) di uve presenti nei vigneti in ambito aziendale (**) da cui il vino o vini è/sono ottenuto/i.

In caso di base ampelografica plurivarietale sono da indicare le percentuali dei singoli vitigni.

I vitigni complementari o secondari che concorrono alla base ampelografica in una percentuale inferiore al 15%, i quali possono essere indicati:

- in positivo (qualora siano un numero limitato di vitigni), oppure,
- facendo un generico riferimento ai vitigni idonei alla coltivazione per le relative unità amministrative, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino (approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti). In tal caso, può essere effettuato il riferimento al colore della bacca dei vitigni previsti o esclusi, nonché all'esclusione dei vitigni aromatici.



Possono essere previsti eventuali periodi transitori per l'adeguamento della base ampelografica (in caso di modifica del disciplinare).

Annotazioni:

- (*) – Per vitigni principali si intendono quelli caratterizzanti il/i vino/i e che come tali figurano in allegato al Documento Unico.
- (**) - L'ambito aziendale dei vigneti è escluso per le tipologie monovarietalì e può essere escluso per le altre tipologie, in relazione alle motivazioni del richiedente.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

La delimitazione della zona di produzione:

La zona geografica delimitata è definita in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve)

Sono da indicare:

a) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare:

- le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;
- le norme per la viticoltura, quali le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura, tra le quali non è considerata l'irrigazione di soccorso. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini a DOP è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro;
- le eventuali altre specifiche pratiche agronomiche.


b) la resa massima di uva a ettaro (*);

Per le sole DOP è consentito un eventuale esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro (**);

c) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia.

Annotazioni:

- (*) - Tale resa può essere omessa, qualora si opti per l'indicazione della resa massima di vino/ettaro, da riportare all'articolo 5.
- (**) – Tale indicazione facoltativa può essere omessa, qualora si opti per l'indicazione dell'esubero della resa massima di vino per ettaro, da riportare all'articolo 5.



Detto esubero della resa massima di uva a ettaro non può essere destinato alla produzione della relativa DOP, mentre può essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 della legge.

Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DOP.

Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 41 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino a DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 39, comma 1, della legge.


Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO, l'eccedenza di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinata ad altra DOC o IGT, la resa massima di uva, comprensiva dell'eccedenza stessa, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.

Articolo 5

(Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata e invecchiamento)

Sono da prevedere:

- a) le norme specifiche di vinificazione e/o elaborazione, in relazione alle categorie di prodotti disciplinate;
- b) la zona di vinificazione e/o elaborazione e le eventuali deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, oppure, limitatamente ai vini a DOP spumanti e frizzanti, al di là delle immediate vicinanze dell'area delimitata, purché sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa dell'Unione europea (art. 5 del Reg. UE n. 33/2019);
- c) l'eventuale confezionamento o imbottigliamento in zona delimitata, in conformità alle norme dell'Unione europea (art. 4 del Reg. UE n. 33/2019) e nazionale (art. 35, comma 3 e 4 della legge); in particolare sono da indicare le motivazioni per cui il confezionamento o imbottigliamento deve aver luogo nell'area geografica delimitata (per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo), tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi;
- d) la resa di trasformazione delle uve in vino, espressa in percentuale (*), e/o la resa massima di vino per ettaro (**).



Per le sole DOP è consentita la previsione di un eventuale esubero della resa massima di trasformazione vino/uva, che in ogni caso non può superare il limite massimo del 10 per cento (**).

Per le sole DOP è consentito un eventuale esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di vino a ettaro (****).

- e) le pratiche enologiche specifiche e le relative restrizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale;
- f) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia, ed il relativo termine per l'immissione al consumo.

Annotazioni:

(*) - Tale resa di trasformazione può essere omessa, qualora si opti per l'indicazione della resa massima di vino/ettaro.

Qualora sia prevista, tale resa di trasformazione vino/uva è riferita al vino atto a diventare la medesima DOP o IGP e non può superare l'80%.


(**) - 1. Fatto salvo quanto indicato al successivo punto 2, la resa di vino ad ettaro è riferita al "vino finito", pronto per l'immissione al consumo e, pertanto, è comprensiva dei prodotti vitivinicoli aggiunti nel corso dell'elaborazione in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali.

2. Fatte salve disposizioni più restrittive, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, nonché l'aggiunta dei prodotti vitivinicoli ammessi per l'elaborazione dei vini liquorosi, è aumentativa di tale resa, ai fini della determinazione della resa di prodotto finito per l'immissione al consumo.

(***) Tale esubero della resa di trasformazione delle uve in vino (che in genere è compreso fra 5-10%, fatte salve specifiche disposizioni) non può essere destinato alla produzione della relativa DOP, mentre può essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione.

Qualora venga superata la percentuale di esubero previsto della resa vino/uva, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della relativa DOP.

(****) Tale esubero della resa massima di vino a ettaro non può essere destinato alla produzione della relativa DOP, mentre può essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi



disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 della legge.

Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DOP.

Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 41 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino a DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 39, comma 1, della legge.

Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO, l'eccedenza di uva o di vino, se previsto nel disciplinare, venga destinata ad altra DOC o IGT, la resa massima di uva o di vino, comprensiva dell'eccedenza stessa, non deve essere superiore alla resa massima di uva o di vino prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. Se del caso, l'esubero di produzione delle uve deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.

Articolo 6 (Caratteristiche dei vini al consumo)

Sono da descrivere, per ciascuna categoria e/o tipologia di vino regolamentata, le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche ed in particolare:

- spuma (per spumanti e frizzanti);
- colore;
- odore;
- sapore;
- il titolo alcolometrico volumico minimo totale o effettivo, espresso in % vol;
- acidità totale minima, espressa in g/l;
- estratto non riduttore minimo, espresso in g/l.

Ai fini dell'esame organolettico cui sono sottoposti i vini DOP da parte delle competenti Commissioni di degustazione, le caratteristiche organolettiche sono da descrivere con la massima precisione ed evitando termini eccessivamente generici. Inoltre, se del caso, indicare che:

- in relazione alla conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno;
- in relazione alla fermentazione o rifermentazione in bottiglia, per i vini spumanti e frizzanti, si possono riscontrare alla vista delle velature.

Articolo 7 (Etichettatura e presentazione)

Riportare le specifiche disposizioni di etichettatura e presentazione per la DOP o IGP o per specifiche categorie o tipologie di prodotto, in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale.



In particolare, riportare:

a) le seguenti previsioni generali:

“Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, “fine”, “extra”, “scelto”, “selezionato” “superiore”, “riserva” e similari ().*

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono altresì consentite le indicazioni facoltative previste dalle norme unionali e nazionali.

b) l’annata di produzione delle uve, obbligatoria per i vini DOP con esclusione degli spumanti, frizzanti e liquorosi;

c) limitatamente ai vini DOP, l’uso delle unità geografiche aggiuntive più piccole della zona di produzione, alle condizioni di cui all’articolo 29, comma 4. L’elenco positivo di tali unità geografiche e la relativa delimitazione devono essere espressamente descritte nel presente articolo o possono figurare in allegato al disciplinare;

d) limitatamente ai vini DOP, l’uso di un nome geografico più ampio, alle condizioni di cui all’articolo 29, comma 6, della legge;

e) l’eventuale logo identificativo della denominazione, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 2 del presente decreto;

f) le eventuali disposizioni limitative in merito alla posizione, dimensioni, caratteri, indici colorimetrici con cui far figurare in etichetta talune indicazioni facoltative, in relazione al nome della DOP o IGP.

Annotazioni:

(*) - In relazione allo specifico disciplinare, dall’elenco degli aggettivi sono da escludere le qualificazioni o menzioni espressamente previste dallo stesso disciplinare.

Articolo 8
(Confezionamento e presentazione)

Sono da riportare le specifiche disposizioni di confezionamento per la DOP o IGP o per specifiche categorie o tipologie di prodotto, in conformità alla normativa dell’Unione europea e nazionale. In particolare, sono da indicare: la forma, i materiali, le capacità e i sistemi di chiusura e di “abbigliamento” delle bottiglie e degli altri recipienti.



Articolo 9
(Legame con l'ambiente geografico)

Descrivere gli elementi che evidenziano il legame del prodotto a DOP o IGP con il territorio, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a) punto i) o lettera b) punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

In particolare:

- a) nel caso di una DOP, riportare la descrizione del legame causale tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico, con i fattori naturali ed umani che lo caratterizzano e a cui tali qualità e caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente legate, compresi, se del caso, gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.

Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame sono illustrati per ciascun prodotto vitivinicolo interessato;

- b) nel caso di una IGP, riportare la descrizione del legame causale tra l'origine geografica e la pertinente qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica del prodotto, corredata di una dichiarazione attestante su quali fattori - qualità specifica, reputazione o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica del prodotto - si basa il legame causale.

La descrizione può riguardare anche gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame causale.

Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame sono illustrati per ciascun prodotto vitivinicolo interessato.

Articolo 10
(Riferimenti alla struttura di controllo)

Sono da inserire: il nome e l'indirizzo dell'organismo di controllo e le relative attribuzioni, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

